

**DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2020**

**404/2020/A**

**INTRODUZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ DIGITALE (SPID) AI FINI DELL'AUTENTICAZIONE ALLE ANAGRAFICHE DELL'AUTORITÀ**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1131<sup>a</sup> riunione del 27 ottobre 2020

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito: CAD);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'articolo 21 che ha trasferito all'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 che ha attribuito all'Autorità specifici poteri di regolazione ed enforcement nei settori del teleriscaldamento e del teleraffrescamento;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha attribuito all'Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (di seguito: decreto-legge 76/20);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: GOP 35/08);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/idr (di seguito: deliberazione 347/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 9 luglio 2015, 339/2015/R/tlr (di seguito: deliberazione 339/2015/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 715/2018/R/rif (di seguito: deliberazione 715/2018/R/rif).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione GOP 35/08, l'Autorità ha istituito e regolato il protocollo informatico di comunicazione denominato 'Anagrafica operatori' (di seguito: AO); l'AO è anche l'unico punto di accesso ai servizi online e alle raccolte dati che l'Autorità rende disponibili agli operatori regolati;

- con l'istituzione dell'AO l'Autorità ha inteso semplificare, unificare e dematerializzare i flussi informativi in capo ai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, assicurando al contempo certezza, riservatezza e contenimento degli oneri amministrativi a carico degli operatori;
- in seguito all'evolversi della normativa nazionale, sono stati sottoposti alla regolazione dell'Autorità anche i settori del servizio idrico integrato, del teleriscaldamento, nonché del servizio integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati; di conseguenza, l'obbligo di iscrizione all'AO (e di manutenzione delle informazioni ivi conferite) dei soggetti che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas è stato esteso agli esercenti che operano nei settori di nuova regolazione rispettivamente con le deliberazioni 347/2012/R/idr, 339/2015/R/tlr e 715/2018/R/rif;
- per garantire la riservatezza e la sicurezza dei flussi informativi gestiti nell'AO, l'art. 9.1 della GOP 35/08 ha stabilito che per accedervi gli operatori utilizzino un certificato digitale pubblico (ovvero una carta nazionale dei servizi) emesso esclusivamente da certificatori accreditati dal CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione); il successivo art. 9.2 ha tuttavia previsto un'eccezione per i cosiddetti operatori 'marginali', di cui all'articolo 16.2 dell'Allegato A alla deliberazione 18 gennaio 2007, n. 11/07, i quali, in virtù delle dimensioni ridotte delle loro attività, non sono tenuti a dotarsi di tale certificato digitale e possono accedere all'AO semplicemente inserendo il nome utente e la password; in seguito, tali disposizioni sono state rese applicabili anche agli operatori dei settori idrico, del teleriscaldamento e dei rifiuti;
- il CAD, di cui al decreto legislativo 82/05 e in particolare all'art. 65 del medesimo, disciplina le forme per "le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni", individuando quattro modalità alternative per effettuare validamente istanze e dichiarazioni dirette alla pubblica amministrazione; tra queste vi è lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) che garantisce a tutti i cittadini e alle imprese un accesso unico, sicuro e protetto ai servizi digitali della pubblica amministrazione e dei soggetti privati aderenti; più precisamente, lo SPID consente ai cittadini di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione con un'unica identità digitale utilizzabile da computer, tablet e smartphone;
- tra le quattro modalità alternative individuate dal CAD per effettuare validamente istanze e dichiarazioni dirette alla pubblica amministrazione lo SPID e la carta nazionale dei servizi sono quelle che rispondono alle esigenze per l'interazione con il protocollo informatico predisposto dall'Autorità;
- il CAD non prevede regimi differenziati tra soggetti per effettuare validamente istanze e dichiarazioni dirette alla pubblica amministrazione, pertanto è necessario che siano uniformate le modalità di accreditamento per gli operatori, inclusi i 'marginali', non essendo l'attuale possibilità di accesso al protocollo tramite nome utente e password sufficiente a integrare i requisiti previsti dalla legge vigente;

- il decreto-legge 76/20 che di recente ha modificato l'art. 64-bis del CAD, che regola l'accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione, ha introdotto il termine del 30 settembre 2021 quale ultima data per la validità di sistemi di accreditamento diversi dallo SPID o dalla Carta d'Identità Elettronica.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario aggiornare, ai sensi del CAD, le modalità di accesso all'AO dell'Autorità per accrescere la sicurezza informatica e la non ripudiabilità delle informazioni trasmesse attraverso il protocollo informatico di comunicazione con i soggetti che operano nei settori di competenza dell'Autorità;
- sia opportuno che tale aggiornamento sia effettuato a valle di un'avvenuta prima popolazione dell'AO con i soggetti operanti nei settori di più recente regolazione dell'Autorità, in un contesto di ampia diffusione ormai raggiunta dallo SPID;
- sia opportuno prevedere un graduale adeguamento ai nuovi requisiti, individuando un periodo transitorio nel quale lo SPID venga messo a disposizione degli operatori quale modalità aggiuntiva per l'autenticazione all'AO, disponendo che solo al termine di tale periodo l'autenticazione c.d. 'debole', cioè quella che si ottiene utilizzando nome utente e password, non sia più consentita

**DELIBERA**

1. di prevedere che:
  - a. per un periodo transitorio l'Autorità metta a disposizione lo SPID quale modalità aggiuntiva per l'autenticazione all'AO, oltre a quelle già disponibili;
  - b. al termine di tale periodo transitorio l'autenticazione debole (cioè quella che si realizza attraverso nome utente e password) non possa più essere utilizzata per l'accesso all'AO;
  - c. il periodo transitorio abbia inizio l'1 febbraio 2021 e termine il 30 settembre 2021;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Accountability e Enforcement e al Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse per le azioni a seguire;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

27 ottobre 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*